

AVVISO

1. AUTORITA' GIUDIZIARIA INNANZA ALLA QUALE SI PROCEDE E RUOLO GENERALE DEL RICORSO: TAR LAZIO - SEDE DI ROMA –SEZ. IV - R.G.8462/2019

2.1 RICORRENTI ORIGINARI: inss. Agazzi Sara; Bertelli Silvia; Bianco Emilio; Bonamore Vanessa; Brighi Gabriella; Campanella Salvatore; Centamore Cristina; Checchetto Madine Simonetta; Ciccocelli Concetta; Cignarale Michelina; Colavito Maria; Cordioli Sabrina; D'Amato Salvatrice; Damiano Lorella; De Marinis Maria; Defranceschi Elisabetta; Del Piano Grazia; Del Rosso Gaetano; Di Pietro Simona Maria; Di Rosa Veronica; Errico Edomila; Fama' Serafina; Firrigno Rosa Angela; Girlando Giovanna; Gucciardi Anna; Imbalzano Emilia; Inguanta Giuseppa; Inverso Miriam; Lucci Paola; Magri Maria; Mainoli Silvia; Maisano Caterina; Malara Eliana; Martone Bianca; Montrone Giovanna; Mura Rosanna Maria; Occhipinti Simona; Oliva Roberta; Pacelli Daniela; Paolino Filomena; Papa Rosaria; Pestelli Fiorenza; Potenza Michelina; Renzi Luciano; Renzi Danja; Rocchi Barbara; Romboni Laura; Rovati Cristina; Ruggeri Sonja; Scacco Maria; Scamporlino Nunziella; Sollima Francesca; Stellato Luisa; Terrana Fulvio; Tessariol Monica; Vecchio Rocco; Verde Anna; Villacci Mirabile; Zirilli Rosa; Zucaro Evelina Rosa.

2.2. INDICAZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE INTIMATA: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

3 ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI:

3.1 NEL RICORSO INTRODUTTIVO

A) PREVIA DISAPPLICAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 288 TFUE E DELL'ART. 4, PAR. 3 DEL TUE, DEL PUNTO B.3), LETT. F), PUNTO 2 DELL'ALLEGATO 2 DEL DECRETO N. 374 DEL 24.04.2019 DEL MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, B) DEL CITATO PUNTO B.3),LETT. F), PUNTO 2 DEL CITATO BANDO N. 374 DEL 24.04.2019 DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA; C) DI TUTTI GLI ATTI PRESUPPOSTI, CONNESSI E/O CONSEGUENTI, ANCHE ALLO STATO NON CONOSCIUTI DA QUESTI DISCENDENTI, IVI COMPRESI LE PUBBLICANDE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO RELATIVE AL TRIENNIO 2019/2022, PROVVISORIE E DEFINITIVE E I CONSEGUENTI PROVVEDIMENTI EMESSI; D) DELL'OBBLIGO A PROVVEDERE DELL'AMMINISTRAZIONE, CON CONSEGUENTE CONDANNA DELLA STESSA, AI SENSI DELL'ART. 34 C.P.A. ALL'ADOZIONE DELLE MISURE IDONEE A TUTELARE LA SITUAZIONE GIURIDICA SOGGETTIVA DEDOTTA IN GIUDIZIO; E) IN

VIA SUBORDINATA, RIMETTERE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA, AI SENSI DELL' ART. 267 TUEF, LE SEGUENTI QUESTIONI PREGIUDIZIALI SULLE RAPPRESENTATE VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE, IN PARTICOLARE: "SE IL PUNTO B.3), B-BIS DELL'ALLEGATO AL D.L. N. 97/2004, PUBBLICATO IN G.U. 15.04.2004, N.88, MODIFICATO DALLE SUCCESSIVE LEGGI NN. 143/2004, 186/2004 E 136/2004, POI RIPRESO AL P. B.3, LETT. F), PUNTO 2 DEL D.M. N. 374/2019, NON CONSENTENDO LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI RELIGIONE CATTOLICA PER L'AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO, SI PONE IN CONTRASTO CON L'ORDINAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA E PIÙ PRECISAMENTE CON L'ART. 4 TRATTATO DELL'UNIONE EUROPEA, IN MATERIA DI APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COOPERAZIONE, CON GLI ARTT. 20 E 21 DELLA CARTA DFUE, IN MATERIA DI TUTELA DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E NON DISCRIMINAZIONE, DELL'ART. 6 DEL TRATTATO DI LISBONA, IN MATERIA DI TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALE DELLA CARTA DUE E CON CLAUSOLA 4, DELL'ACCORDO QUADRO ALLEGATO ALLA DIRETTIVA 1999/70/CE, IN MATERIA DI TUTELA DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA VALUTAZIONE DELLA MATURATA ANZIANITÀ DI SERVIZIO CHE RIENTRA TRA LE "CONDIZIONI DI IMPIEGO", COME STATUITO DALLA GIURISPRUDENZA DELLA CGUE"; F) IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE, ATTESA LA NON MANIFESTA INFONDATEZZA E LA RILEVANZA, AI SENSI DELLA L. N. 87/1953, DISPORRE LA RIMESSIONE DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEL PUNTO B.3), B-BIS DELL'ALLEGATO AL D. L. N. 97/2004, PUBBLICATO IN G.U. DEL 15.04.2004, N. 88, CONVERTITO E MODIFICATO DALLE SUCCESSIVE LEGGI NN. 143/2004, 186/2004 E 136/2004, SUCCESSIVAMENTE RIPRESO AL P. B.3, LETT. F), PUNTO 2 DEL D. M. N. 374/2019, POICHÉ NON CONSENTENDO LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI RELIGIONE CATTOLICA, SI PONE IN PALESE VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST., PER QUANTO CONCERNE IL PREGIUDIZIO AL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA ED UGUAGLIANZA TRA PERSONALE AVENTE LO STESSO "STATUS" E GLI STESSI TITOLI E SERVIZI, IN QUANTO NON RICONOSCE AI SOLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA IL SUDDETTO SERVIZIO PER L'INTERO O, ALMENO, NELLA MISURA DEL 50% DEL PUNTEGGIO PREVISTO PER IL CD. "SERVIZIO SPECIFICO"; DELL'ART. 51 COST., PER QUANTO ATTIENE LA VIOLAZIONE DELLO STESSO PRINCIPIO IN MATERIA DI ACCESSO AGLI UFFICI PUBBLICI IN CONDIZIONI DI UGUAGLIANZA SECONDO I REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE; INFINE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 11 E 117 DELLA COST. IN MATERIA DEGLI OBBLIGHI DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO DELL'UNIONE E, SPECIFICATAMENTE, PER LA VIOLAZIONE DALLA CLAUSOLA 4 DELL'ACCORDO QUADRO ALLEGATO ALLA DIRETTIVA 1999/70/CE E DELLA RICHIAMATA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA, A CUI SI RIMANDA ESPPLICITAMENTE; G) DISPORRE, INFINE, LA CONDANNA ALLE SPESE DEL PRESENTE GIUDIZIO, DEL CONTRIBUTO UNIFICATO OLTRE IVA E CAP, COME

PER LEGGE, A FAVORE DEL SOTTOSCRITTO PROCURATORE DICHIARATAMENTE ANTISTATARIO; H) IN VIA ISTRUTTORIA, SI CHIEDE DI ORDINARE ALL'AMMINISTRAZIONE DI DEPOSITARE AGLI ATTI DEL GIUDIZIO UNA DOCUMENTATA E DETTAGLIATA RELAZIONE SUI FATTI DI CAUSA.

3.2. PER IL RICORSO MOTIVI AGGIUNTI DEPOSITATO IN DATA 21 OTTOBRE 2019:

GRADUATORIE GAE DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA, PUBBLICATE IN SEGUITO AL DECRETO D.M. 374/2019.

3.3. PER IL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI DEPOSITATO IN DATA 8 OTTOBRE 2020:

1- l'accertamento e la declaratoria di annullamento del d.m. 36/2020 e di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti, anche allo stato non conosciuti, comprese le graduatorie ad esaurimento delle scuole dell'infanzia e primarie successivamente pubblicate per le province di: Agrigento: decreto prot. N. 17740 del 07.07.20; Avellino: decreto prot. N. 2354 del 7.08.2020; Bari: decreto prot. N. 17038 del 14.08.20; Benevento: decreto prot. N. 4005 del 12.08.20; Bologna: decreto prot. N. 325 del 28.07.20; Cagliari: decreto prot. N. 717 del 10.09.20; Caserta: decreto prot. N. 12282 del 29.07.20; Catania: decreto prot. N. 11397 del 24.07.20; Como: decreto del 24.07.20 e prot.n.3876 del 9.07.20 e 10084 del 20.05.20; Firenze: decreto del 9.07.20; Foggia: decreto prot. N. 8015 del 27.07.2020; Grosseto: decreto del 9.07.20; Imperia: decreto prot. N. 1125 del 7.08.20 e successiva pubblicazione; L'Aquila: decreto prot. N. 5069 del 30.07.20; Lecco: decreto prot. N. 5221 del 23.07.20; Lucca: decreto del 10.07.20; Messina: decreto prot. N. 12592 del 14.08.2020; Padova: decreto prot. N. 5254 del 31.07.2020; Palermo: decreto prot. N. 11486 del 14.08.20; Pavia: decreto prot. N. 2377 del 31.07.20; Pesaro Urbino: decreto prot. N. 2692 del 29.07.20; Pisa: decreto del 9.07.20; Ragusa: decreto prot. N. 2493 del 11.07.20; Reggio Calabria: decreto prot. N. 6475 del 14.08.2020; Roma: decreto prot. N. 15980 del 23.07.2020; Siracusa: decreto prot. N. 5357 del 19.08.2020; Torino: decreto prot. N. 6171 del 18.08.20; Treviso: decreto prot. N. 6397 del 30.07.2020; Varese: decreto prot. N. 3803 del 27.07.2020; Venezia: decreto prot. N. 8359 del 07.08.2020; Verona: decreto prot. N. 7401 del 04.08.2020; Vicenza: decreto prot. N. 6215 del 07.08.2020 ed ogni conseguenziale provvedimento di conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato da esse discendenti;

2- disporre l'obbligo a provvedere dell'Amministrazione con conseguente condanna della stessa ai sensi dell'art. 34, comma 2, lett. c) del d.lgs. nr.104/2010 all'adozione di tutte le misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio;

3- disponga la condanna del risarcimento del danno in forma specifica e/o per equivalente nella misura indicata nei motivi del ricorso introduttivo.

3.4 PER IL RICORSO MOTIVI AGGIUNTI DEPOSITATO IN DATA 5 MAGGIO:

- a) previa disapplicazione, ai sensi dell'art. 288 TFUE e dell'art. 4, par. 3 del TUE, del punto B.3), lett. f), punto 2 dell'Allegato 2 del decreto n. 60 del 10.03.2022 del Ministero dell'Istruzione;
- b) del citato punto B.3), lett. f), punto 2 del citato decreto n. 60/2022;
- c) di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti, anche allo stato non conosciuti da questi discendenti, ivi comprese le pubblicande graduatorie ad esaurimento relative al triennio 2022/2025, provvisorie e definitive e i conseguenti contratti di lavoro conferiti;
- d) dell'obbligo a provvedere dell'Amministrazione, con conseguente condanna della stessa, ai sensi dell'art. 34 c.p.a. all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio;

- e) in via subordinata, rimettere alla Corte di Giustizia, ai sensi dell' art. 267 TUEF, la seguente questione pregiudiziale sulle rappresentate violazioni del diritto dell'Unione, in particolare: *"Se il punto B.3), b-bis dell'allegato al D.L. n. 97/2004, pubblicato in G.U. 15.04.2004, n.88, modificato dalle successive leggi nn. 143/2004, 186/2004, e 296/2006, poi ripreso al p. B.3, lett. f), punto 2 dell'allegato 2 al D.M. n. 60/2022, non consentendo la valutazione del servizio di religione cattolica per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di III fascia, si pone in contrasto con l'ordinamento dell'Unione Europea e più precisamente con l'art. 4 Trattato dell'Unione Europea, in materia di applicazione del principio di leale cooperazione, con gli artt. 20 e 21 della Carta DFUE, in materia di tutela del principio di uguaglianza e non discriminazione, dell'art. 6 del Trattato di Lisbona, in materia di tutela dei diritti fondamentale della Carta DUE e con le Clausole 1,2 e 4 dell'Accordo quadro, allegato alla Direttiva 1999/70/CE, in quanto applicabile anche alla categoria degli attuali ricorrenti, come statuito ai pp. 70 e 71 della sentenza della CGUE del 13.01.2022, relativa al procedimento iscritto al C-282/2019, con particolare riferimento all'omessa valutazione della maturata anzianità di servizio che rientra tra le "condizioni di impiego", come statuito dalla giurisprudenza della stessa CGUE"*;
- f) in via di ulteriore subordine, attesa la non manifesta infondatezza e la rilevanza, ai sensi della L. n. 87/1953, disporre la rimessione della questione di legittimità costituzionale del punto B.3), b-bis dell'allegato al d.m. n. 60/2022, inizialmente pubblicato in G.U. del 15.04.2004, n. 88, convertito e modificato dalle successive leggi nn. 143/2004, 186/2004 e 136/2004 e 296/2006, successivamente ripreso al p. B.3, lett. f), punto 2 del D. M. n. 60/2022, poichè non consentendo la valutazione del servizio di religione cattolica, quale servizio non specifico nelle graduatorie GAE di III fascia, si pone in palese violazione dell'art. 3 Cost., per quanto concerne il pregiudizio al principio di ragionevolezza ed uguaglianza tra personale, a tempo determinato e a tempo indeterminato, avente lo stesso "*status*" e gli stessi titoli e servizi, in quanto non riconosce ai soli insegnanti di religione cattolica il suddetto servizio per l'intero o, almeno, nella misura del 50% del punteggio previsto per il cd. "*servizio specifico*"; dell'art. 51 Cost., per quanto attiene la violazione dello stesso principio in materia di accesso agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza secondo i requisiti previsti dalla legge; infine, per violazione degli artt. 11 e 117 della Cost. in materia degli obblighi di applicazione del diritto dell'Unione e, specificatamente, per la violazione dalle Clausole 1 e 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e della richiamata giurisprudenza comunitaria, a cui si rimanda esplicitamente;

3.5 PER IL RICORSO MOTIVI AGGIUNTI DEPOSITATO IN DATA 22 LUGLIO 2022:

A. previa disapplicazione, ai sensi dell'art. 288 TFUE e dell'art. 4, par. 3 del TUE, del punto B.3), lett. f), punto 2 dell'Allegato 2 del decreto n. 60 del 10.03.2022 del Ministero dell' Istruzione;

B. del citato punto B.3), lett. f), punto 2 del decreto n. 60/2022;

C. dei decreti di pubblicazione delle graduatorie definitive ad esaurimento (da ora GAE), relative alle scuole primarie e secondarie di ogni ordine e grado di cui alla citato decreto n.60/2022, relative al triennio 2022/25 ed

alle province di: Agrigento n. 7353 del 21.06.2022; Bari n.14069 del 2.07.2022; Cagliari n. 189 del 21.06.2022; Catania n. 8398 dell'8.06.2022; Ragusa n. 2365 del 13.06.2022; Roma n. 24375 del 13.07.2022 e di Varese n. 4199 del 14.06.2022 e tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti, anche allo stato non conosciuti da questi discendenti, ivi compresi i conseguenti contratti di lavoro, a tempo determinato ed indeterminato, nelle more conferiti e da esse discendenti;

D. dell'obbligo a provvedere dell'Amministrazione, con conseguente condanna della stessa, ai sensi dell'art. 34 c.p.a. all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio;

E. in via subordinata, rimettere alla Corte di Giustizia, ai sensi dell' art. 267 TUEF, la seguente questione pregiudiziale sulle rappresentate violazioni del diritto dell'Unione, in particolare: *"Se il punto B.3), b-bis dell'allegato al D.L. n. 97/2004, pubblicato in G.U. 15.04.2004, n.88, modificato dalle successive leggi nn. 143/2004, 186/2004, e 296/2006, poi ripreso al p. B.3, lett. f), punto 2 dell'allegato 2 al D.M. n. 60/2022, non consentendo la valutazione del servizio di religione cattolica per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di III fascia, si pone in contrasto con l'ordinamento dell'Unione Europea e più precisamente con l'art. 4 Trattato dell'Unione Europea, in materia di applicazione del principio di leale cooperazione, con gli artt. 20 e 21 della Carta DFUE, in materia di tutela del principio di uguaglianza e non discriminazione, dell'art. 6 del Trattato di Lisbona, in materia di tutela dei diritti fondamentale della Carta DUE e con le Clausole 1,2 e 4 dell'Accordo quadro, allegato alla Direttiva 1999/70/CE, in quanto applicabile anche alla categoria degli attuali ricorrenti, come statuito ai pp. 70 e 71 della sentenza della CGUE del 13.01.2022, relativa al procedimento iscritto al C-282/2019, con particolare riferimento all'omessa valutazione della maturata anzianità di servizio che rientra tra le "condizioni di impiego", come statuito dalla giurisprudenza della stessa CGUE"*;

F. in via di ulteriore subordine, attesa la non manifesta infondatezza e la rilevanza, ai sensi della L. n. 87/1953, disporre la rimessione della questione di legittimità costituzionale del punto B.3), b-bis dell'allegato al d.m. n. 60/2022, inizialmente pubblicato in G.U. del 15.04.2004, n. 88, convertito e modificato dalle successive leggi nn. 143/2004, 186/2004 e 136/2004 e 296/2006, successivamente ripreso al p. B.3, lett. f), punto 2 del D. M. n. 60/2022, poichè non consentendo la valutazione del servizio di religione cattolica, quale servizio non specifico nelle graduatorie GAE di III fascia, si pone in palese violazione dell'art. 3 Cost., per quanto concerne il pregiudizio al principio di ragionevolezza ed uguaglianza tra personale, a tempo determinato e a tempo indeterminato, avente lo stesso "*status*" e gli stessi titoli e servizi, in quanto non riconosce ai soli insegnanti di religione cattolica il suddetto servizio per l'intero o, almeno, nella misura del 50% del punteggio previsto per il cd. "*servizio specifico*"; dell'art. 51 Cost., per quanto attiene la violazione dello stesso principio in materia di accesso agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza secondo i requisiti previsti dalla legge; infine, per violazione degli artt. 11 e 117 della Cost. in materia degli obblighi di applicazione del diritto dell'Unione e, specificatamente, per la violazione dalle Clausole 1 e 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e

della richiamata giurisprudenza comunitaria, a cui si rimanda esplicitamente;

G. disporre, infine, la condanna alle spese del presente giudizio, del contributo unificato oltre IVA e Cap, come per legge, a favore del sottoscritto procuratore dichiaratamente antistatario;

H. in via istruttoria, si chiede di disporre la notificazione, agli eventuali contro interessati, secondo le modalità di cui all'art. 151 c.p.c. e 41 c.p.a., come in calce al presente ricorso meglio argomentato.

3.6 SUNTO DEI MOTIVI DEL RICORSO:

3.6.1. RICORSO INTRODUTTIVO SUNTO

A. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 309 DEL D. LGS. N. 297/1994; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 25 E 40 DEL CCNL 2007 E DEL SUCCESSIVO CCNL DEL 19.04.2018 DEL COMPARTO SCUOLA - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'INTESA N. 751/1985 COME CONFERMATA E SOTTOSCRITTA IL 28.06.2012 - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA, PER MANIFESTA INGIUSTIZIA E PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

Non a caso la **Corte di Cassazione, Sez. Lav.**, con la **sentenza n. 201 dell'11.01.2016**, ha, giustamente, ribadito l'"equiparazione" dei docenti incaricati dell'insegnamento di religione a quelli delle altre discipline, stabilendo, ai **pp. 3.1, 3.2 e 3.3**, delle "motivazioni in diritto", che: "*Gli obblighi assunti con il protocollo*

B. VIOLAZIONE CLAUSOLA 4 DELL'ACCORDO QUADRO ALLA DIRETTIVA 1999/70/CE E VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 20 E 21 DELLA CARTA FDUE IN MATERIA TUTELA DEL "PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E NON DISCRIMINAZIONE

Dal punto di vista delle tutele comunitarie la **Clausola 4, accordo quadro**, Allegato alla **Direttiva 1999/70/CE**, ha tutelato il cd. "principio di non discriminazione" disponendo che: "*1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive [...]. 4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive*".

C. RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE

In via ulteriormente gradata, si chiede la rimessione alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 134 Cost. e della L. n. 1/1948, per violazione **degli artt. 3-11- 51 e 117 Cost.** da parte della Tabella di valutazione dei titoli allegata del D.L. n. 97/2004, come modificato dalla L. n. 143/2004, dalla L. 136/2004, dalla L. n. 186/2004 e dalla L. n. 296/2006, dapprima ripresa nel D.M. n. 27/2007 e infine richiamata nel D.M. n. 374/2019.

D. L'ACCERTAMENTO DELLA NULLITA', EX ART. 31 C.P.A. E/O PER L'ANNULLAMENTO

A) previa disapplicazione, ai sensi dell'art. 288 TFUE e dell'art. 4, par. 3 del TUE, del punto B.3), lett. f), punto 2

dell'Allegato 2 del decreto n. 374 del 24.04.2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; B) del citato punto B.3), lett. f), punto 2 del citato bando n. 374 del 24.04.2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; C) di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti, anche allo stato non conosciuti da questi discendenti, ivi comprese le pubblicande graduatorie ad esaurimento relative al triennio 2019/2022, provvisorie e definitive e i conseguenti provvedimenti emessi; D) dell'obbligo a provvedere dell'Amministrazione, con conseguente condanna della stessa, ai sensi dell'art. 34 c.p.a. all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio;

E) in via subordinata, rimettere alla Corte di Giustizia, ai sensi dell' art. 267 TUEF, le seguenti questioni pregiudiziali sulle rappresentate violazioni del diritto dell'Unione, in particolare: "Se il punto B.3), b-bis dell'allegato al D.L. n. 97/2004, pubblicato in G.U. 15.04.2004, n.88, modificato dalle successive leggi nn. 143/2004, 186/2004 e 136/2004, poi ripreso al p. B.3, lett. f), punto 2 del D.M. n. 374/2019, non consentendo la valutazione del servizio di religione cattolica per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, si pone in contrasto con l'ordinamento dell'Unione Europea e più precisamente con l'art. 4 Trattato dell'Unione Europea, in materia di applicazione del principio di leale cooperazione, con gli artt. 20 e 21 della Carta DFUE, in materia di tutela del principio di uguaglianza e non discriminazione, dell'art. 6 del Trattato di Lisbona, in materia di tutela dei diritti fondamentale della Carta DUE e con Clausola 4, dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, in materia di tutela del principio di non discriminazione, con particolare riferimento alla valutazione della maturata anzianità di servizio che rientra tra le "condizioni di impiego", come statuito dalla giurisprudenza della CGUE";

3.6.2. Ricorso per motivi aggiunti dell'8.10.20 sono state impugnate le graduatorie GAE aggiornate con d.m. 36/2020;

3.6.3. Ricorso per motivi aggiunti del 5 maggio e del 22.07.22, sunto dei motivi di gravame:

**A. CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA SENTENZA DEL 13.01.2022, CAUSA C-282/19
VIOLAZIONE CLAUSOLA 1 e 4 DELL'ACCORDO QUADRO ALLA DIRETTIVA 1999/70/CE E
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 20 E 21 DELLA CARTA FDUE IN MATERIA TUTELA DEL
"PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E NON DISCRIMINAZIONE"**

Con la **sentenza del 13.01.2022**, relativa al procedimento della **causa C-282/19**, la **CGUE**, sono stati statuiti i seguenti principi:

pp.70/71: i docenti di religione rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo quadro alla Direttiva del 1999/70/Ce e quindi alle tutele di cui ai pp. 1 e e segg. del precitato accordo.

Il p. 2 dell'Accordo quadro tutela il principio della “*parità di trattamento*”, ossia l’assenza di qualsiasi discriminazione “*diretta o indiretta*”, basata su uno dei motivi di cui **all’art. 1 dell’accordo quadro**, tra cui rientrano le “*condizioni di lavoro*” e tra esse la valutazione giudica del servizio prestato.

L’invocato diritto è, dunque, coperto dalle tutele dell’Accordo quadro, sia con riferimento **al punto a) della Clausola 1**, al fine di “*migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione*”, che del **punto 4, della Clausola 4**, che ha tutelato l’applicazione del “*principio di non discriminazione*”, anche con riferimento all’anzianità di servizio i cui criteri di computo dovranno essere identici per il personale con contratto a tempo determinato: “*....4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive*”.

B. SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE sentenza n. 1720 dell’11.05.2022- Questione del risarcimento del danno

La sentenza della **Suprema Corte di Cassazione n. 1720 dell’11.05.2022**, recependo i criteri della citata **sentenza della CGUE del 13.01.2022**, accertato l’abuso dello Stato italiano in danno degli insegnanti di religione, ha stabilito, in via definitiva, i principi da applicare all’individuazione del danno e al relativo risarcimento, secondo il precedente “*dictum*” delle SS.UU. della stessa Cassazione n. 5072/2016, già intervenuta a riguardo.

In sintesi, per quanto qui di interesse, la sentenza in questione, ha ribadito l’assoluta equiparazione dello stato giuridico degli insegnanti di religione rispetto ai docenti delle altre discipline, non essendovi “ragioni oggettive” che possano giustificare tali gravi discriminazioni di abuso di contratti a termine.

4. INDICAZIONE DEGLI ATTUALE CONTROINTERESSATI

DOCENTI PRESENTI NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO, AGGIORNATE CON D.M. 60/2022, relative alle scuole primarie e secondarie di ogni ordine e grado, di cui al citato decreto n.60/2022, del triennio 2022/25 ed alle province di: Agrirento n. 7353 del 21.06.2022; Bari n.14069 del 2.07.2022; Cagliari n. 189 del 21.06.2022; Catania n. 8398 dell’8.06.2022; Ragusa n. 2365 del 13.06.2022; Roma n. 24375 del 13.07.2022 e di Varese n. 4199 del 14.06.2022;

Studio Legale
de Grandis - Marzocco
71121 FOGGIA – Via Gorizia n. 8
Tel. 0881/70.92.00 – Fax 0881/77.28.58
PEC: degrandis.tommasom@avvocatifoggia.legalmail.it
BARI – FOGGIA – ROMA
Tribunali Amministrativi e Civili
Mediazioni – Diritto Scolastico

5. LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO PUÒ ESSERE SEGUITO CONSULTANDO

IL SITO WWW.GIUSTIZIA-AMMINISTRATIVA.IT, ATTRAVERSO L'INSERIMENTO DEL NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO (R.G.N. 8462/2019) NELLA SOTTOSCRIZIONE "RICERCA RICORSI", RINRACCIABILE ALL'INTERNO DELLA SOTTOSEZIONE "LAZIO-ROMA" DELLA SEZ. QUARTA DEL "TAR"

6- LA PRESENTE NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PRPOCLAMI È STATA AUTORIZZATA DAL TAR DEL LAZIO, SEZ. IV, CON ORDINANZA NR. 1786/2024.

7. IL TESTO INTEGRALE DEL RICORSO INTRODUTTIVO È IN ALLEGATO.